

IL TRIBUNALE DI LECCE

Sezione Commerciale

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Anna Rita Pasca - Presidente rel. ed est.

dott. Sergio Memmo - Giudice

dott. Paolo Moroni - Giudice

nel procedimento per la dichiarazione di fallimento n.57 /2022 ist.fall.

promosso da

_____ , in
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso,

nei confronti di

_____ titolare
dell'omonima _____ corrente in _____ , rappresentata e difesa,
unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti

_____ come da procura in calce alla memora difensiva in atti,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

- visto il ricorso promosso da

_____ per la dichiarazione di fallimento della

- dato atto della regolare instaurazione del contraddittorio per l'udienza del 2 maggio 2022, all'esito della quale entrambe le parti hanno chiesto un rinvio per valutare la procedibilità dell'istanza, avendo la difesa di _____ dichiarato di aver depositato in data 29.04.2022 istanza per la

nomina di esperto ai fini della composizione negoziata di cui al D.L. 118/21 e sciogliendo la riserva espressa all'esito di detta udienza;

- verificato che quanto dichiarato in udienza dalla debitrice trova oggi riscontro negli atti di questo Ufficio, essendo pervenuto ricorso per la conferma di misure protettive (iscritto al ruolo n.1951/2022 v.g.) ed emergendo, dalla visura storica dell'impresa presso CCIAA di Lecce, l'avvenuta pubblicazione, in data 16-5-2022, dell'istanza di applicazione di misure protettive del patrimonio ex art. 6 co.1 D.L. 118/2021 e della nomina dell'esperto, per cui non vi è necessità di rinviare ad altra udienza, potendo già in questa sede essere eseguite le dovute verifiche e valutazioni;

- ritenuto che debba trovare applicazione nella presente procedura il nuovo istituto di cui al d.l. n.118/2021, e ciò non solo in quanto una interpretazione restrittiva (cioè limitata ai soli casi di mera difficoltà economico-finanziaria, poiché finalizzata a prevenire l'insorgenza di una situazione di crisi o insolvenza) sarebbe in contrasto con la *ratio* della norma desumibile dalla relazione illustrativa (ove si parla anche della necessità di <<affrontare e risolvere tutte quelle situazioni di squilibrio economico-patrimoniale che, pur rivelando l'esistenza di una crisi o di uno stato di insolvenza, appaiono reversibili>>), ma anche in quanto una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con il disposto di cui all'art. 6. Co. 4 d.l. cit. (che, prevedendo il divieto - fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata - di pronunciare sentenza dichiarativa di fallimento, riconosce all'evidenza la possibilità di ricorrere alla composizione negoziata anche in presenza dei presupposti per una tale pronuncia: procedimento per la dichiarazione di fallimento in corso e stato di insolvenza) e sarebbe scarsamente conciliabile con l'art. 11 d.l. cit. (che indica, quale possibile epilogo delle trattative, l'avvio delle procedure disciplinate dall'art. 267/1942 ecc.);

- ritenuto quindi che allo stato non emergono elementi che possano indurre ad escludere, nel caso in esame, l'operatività della normativa di cui

al d.l. 118/2021, non emergendo dagli atti evidenti e concreti dati di una non reversibilità della situazione di crisi;

- ritenuto che, stante il chiaro disposto di cui al citato art. 6, che pone un ostacolo temporaneo alla sola pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento (*<<dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata>>*), la presente procedura sia *ex lege* **sospesa** (e non debba quindi essere definita con pronuncia di improcedibilità);

- ritenuto, infine, che è onere della parte che vi abbia interesse chiedere il prosieguo della presente procedura (per decidere sull'istanza di fallimento, ovvero per l'archiviazione del procedimento), e ciò anche in considerazione della circostanza che nel periodo di sospensione possono sopravvenire eventi idonei ad incidere sul debito posto a base dell'istanza o, comunque, sull'interesse del creditore istante ad ottenere la chiesta pronuncia, e che il D. Lgs. 5/06 ha fatto venir meno il potere di dichiarare d'ufficio il fallimento.

P.T.M.

Il Tribunale, visto l'art. 6 comma 4 del D.L. n.118/2021, dà atto che la presente procedura n.57/2022 r.g. è *ex lege*

SOSPESA;

avvisa le parti che il prosieguo della presente procedura dovrà essere chiesto dalla parte che vi avrà interesse.

Si comunichi.

Lecce, 23/05/2022

Il Presidente rel. ed est.

Dr.ssa Anna Rita Pasca